ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE TARTUFAIE NATURALI

TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata da Avv. Vittorio Elio Manduca, nato a Vibo Valentia (CZ) il 22/12/1976, domiciliato per le sue funzioni presso BO, via delle Fiera, 8, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 19.05.2025;

di seguito "**Regione**"

E

Alma Mater Studiorum -Università di Bologna-, con sede Legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale n. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari** (di seguito indicato per brevità **DISTAL**), con sede in Bologna, Viale G. Fanin n. 44, rappresentato da prof. Giovanni Dinelli, nato a Bologna, il 19/11/1964 autorizzato alla firma del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento n. 85 del 16.01.2025;

di seguito **"Università"**.

Premesso:

che la Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/1991, con particolare riferimento all'articolo 1 comma 1, promuove:

a) lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
b) la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico, avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;

con riferimento all'articolo 24 bis, comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

e a tal fine si impegna, all'articolo 24 quater, comma 1, a promuovere la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali;

Considerato:

- che con la Legge n. 65/1994 il Parlamento italiano ha rettificato e dato esecuzione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con la quale viene riconosciuta la necessità di introdurre e adottare iniziative tese a mitigare gli effetti sull'agricoltura e sull'ambiente dei cambiamenti climatici in atto;
- che con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 86 del 16 giugno 2015 è stato approvato e adottato il documento "Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nel quale in più parti si fa esplicito riferimento alla necessità di mettere a punto e diffondere adeguate metodiche finalizzate all'introduzione di tecniche di lavorazione del suolo e dell'impiego di tecniche colturali alternative in funzione delle specifiche condizioni ambientali;
- il DISTAL dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ha maturato una solida esperienza ed elevata competenza sulle modalità di conduzione delle tartufaie naturali. In particolare, ha coordinato il progetto MAGNATUM (Monitoraggio delle Attività di Gestione delle tartufaie Naturali di Tuber Magnatum), progetto interregionale quadriennale finanziato dalle regioni Abruzzo, Emilia – Romagna, Molise e Toscana;

Tenuto conto che:

- con delibera n. 1363 del 31 luglio 2023 è stato pubblicato, per le annualità 2023-2024, un "Avviso pubblico per la concessione di contributi per la conduzione di aree tartufigene disponibili per la libera raccolta", con cui la Regione ha inteso sostenere l'operato delle associazioni di tartufai nella cura e manutenzione di aree produttive indicando, tra le azioni ammissibili, alcune pratiche storiche di manutenzione delle aree boscate;
- che l'Università, tradizionalmente promuove, coordina e collabora ad iniziative di ricerca e sviluppo nel settore micologico e ambientale, operando frequentemente in un rapporto di stretta collaborazione con strutture nazionali e internazionali, oltre che con il mondo dell'associazionismo di settore;

- che l'Università, attraverso questo Accordo, potrà proseguire le ricerche in atto, mirate ad incrementare le proprie conoscenze scientifiche sulla biologia ed ecologia del tartufo. In particolare, potrà disporre dei dati che la Regione e le associazioni aderenti all'"Avviso pubblico per la conduzione di aree tartufigene naturali" metteranno a sua disposizione.

Considerato, quindi, che l'Università dispone delle competenze per l'elaborazione, analisi ed interpretazione dei numerosi dati ambientali e micologici che la Regione e le associazioni aderenti all'"Avviso pubblico per la conduzione di aree tartufigene disponibili per la libera raccolta" sono in grado di mettere a sua disposizione; su tali aree tartufigene saranno condotte pratiche sperimentali per la verifica degli effetti delle diverse modalità di gestione applicate, concorrendo altresì alla realizzazione di attività di interesse comune finalizzate alla condivisione delle conoscenze micologiche e ambientali;

Richiamato l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", il quale prevede che tale codice non trovi applicazione nella cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Ritenuto doversi pervenire tra la Regione e l'Università, alla sottoscrizione di apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti, incluso l'interesse reciproco, il contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà condivisa dei risultati secondo quanto stabilito dal presente Accordo, la compartecipazione alle spese finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo della stessa;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Accordo

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Obiettivi

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della Legge n.241/1990, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e l'Università, finalizzato alla condivisione ed all'utilizzo dei dati e delle conoscenze micologiche e ambientali, con particolare riguardo alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle attività di condizioni delle tartufaie naturali.

Art. 3

Attività ed impegni reciproci

a) La Regione si impegna ad attivare forme di collaborazione tra l'Università e le associazioni aderenti all'avviso pubblico per la conduzione di aree tartufigene naturali, che siano in grado di mettere a loro disposizione aree tartufigene sulle quali condurre pratiche sperimentali;
b) L'Università si impegna, in collaborazione con i funzionari tecnici della Regione, a svolgere riscontri in loco per valutare le attuali modalità di conduzione delle tartufaie avanzando, allo stesso tempo, proposte operative diverse da realizzare su aree campione;
c) L'Università si impegna a garantire l'organizzazione di 4 momenti formativi, di due ore ciascuno, rivolti ad amministrativi e tecnici della Regione interessati e a due rappresentanti per ogni associazione di tartufai presente nel territorio della Regione;

Al fine dello svolgimento di quanto sopra riportato si prevedono le seguenti attività:

- ricognizione delle principali realtà produttive territoriali ed elaborazione di una proposta di una diversa modalità gestionale che l'associazione sarà invitata ad attuare su una o più aree campione;
- svolgimento di verifiche in loco mediante sopralluoghi e rilevamenti ambientali mirati all'individuazione degli eventuali benefici micologici ottenuti;
- elaborazione dei dati di cavatura di tartufi forniti dalle associazioni di tartufai con differenziazione tra le aree campione e quelle a manutenzione ordinaria presentati in una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti e la loro interpretazione.

Art. 4

Oneri finanziari e liquidazione

1. L'accordo ha un valore complessivo pari a euro 44.000,00;

2. L’Università concorre alle attività di cui all’art. 3, commi b) e c), che precede, per un valore complessivo per le annualità 2025-2026 pari a euro 4.000,00, ripartiti in euro 2.000,00 per il 2025 ed euro 2.000,00 per il 2026, oltre all’importo per il pagamento dell’imposta di bollo a carico dell’Università, così come previsto all’art. 12 del presente Accordo.
3. In relazione alle attività di cui all’articolo 3, commi b) e c), la Regione riconosce all’Università, a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo, l’importo totale massimo per le annualità 2025-2026 di euro 40.000,00 (quarantamila,00), ripartito in euro 20.000,00 per il 2025 ed euro 20.000,00 per il 2026.
4. Poiché il presente Accordo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale, tale importo ha carattere di compartecipazione finanziaria alle spese in quanto non si configura come corrispettivo da erogarsi a fronte di specifici servizi resi, esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso. L’importo è pertanto da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
5. L’onere finanziario sarà erogato dalla Regione Emilia-Romagna all’Università per le attività svolte di cui all’art. 3, commi b) e c), a seguito della presentazione di una relazione per ogni anno, che dovrà illustrare le attività svolte e i risultati ottenuti, nonché della rendicontazione delle spese sostenute entro i termini di seguito definiti:
   - per l’anno 2025, per le attività di cui all’art. 3, commi b) e c), che devono essere svolte dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31 dicembre 2025, con rendicontazione delle spese entro il 15 febbraio 2026;
   - per l’anno 2026, per le attività di cui all’art. 3, commi b) e c), che devono essere svolte dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con rendicontazione delle spese entro il 15 febbraio 2027;
6. La liquidazione delle spese sostenute avverrà, a favore dell’Università, a seguito della presentazione delle relazioni annuali tecniche sopra descritte e di un rendiconto amministrativo-contabile, corredato dalle copie dei relativi giustificativi delle spese sostenute e relative quietanze, comprensivi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento, a comprova dell’avvenuto saldo. Le spese oggetto della compartecipazione finanziaria sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

a. Costi di viaggio (tratta effettuata, chilometri percorsi, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari), vitto e alloggio secondo il limite previsto per i dipendenti regionali (per il pasto la spesa massima rimborsabile è di euro 30,55 per la dirigenza, e la docenza universitaria, a questi equiparata, ed euro 22,26 per il restante personale del comparto; per il pernottamento il costo massimo rimborsabile è di euro 120).
b. Acquisto di materiali e strumenti per il monitoraggio, analisi di laboratorio e materiali di consumo, o per licenze d'uso per i software dedicati. La liquidazione avverrà a fronte di giustificativi di spesa e una dichiarazione del referente dell'Accordo per l'Università, che indichi il periodo e la percentuale di utilizzo di ciascun prodotto (per i cespiti ammortizzabili si può richiedere la quota di ammortamento annuale).
c. Costi del personale strutturato e a tempo determinato (assegnisti, borsisti, ricercatori etc.). Per questi ultimi deve essere fornita copia dei contratti, convenzioni e/o lettere di incarico. La liquidazione avverrà a fronte di una dichiarazione del Responsabile del Dipartimento che indichi, per ciascuna figura impiegata, il periodo, le ore di impiego e il costo orario, nonché copie dei cedolini, fatture/note di debito, copie degli F24 per le ritenute erariali e contributive o, alternativamente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal responsabile del Dipartimento che attesti l'avvenuto pagamento mensile delle suddette ritenute erariali e contributive come indicato negli F24.
d. Il rendiconto delle spese dovrà indicare anche le risorse con le quali l'Università concorre alle attività, come precisato all'art. 4, comma 2.

Tutte le spese devono essere documentate allegando copie dei giustificativi di spesa (fatture, scontrini parlanti etc.).

In riferimento alle spese ammesse a rimborso l'Università dovrà rilasciare dichiarazione di assenza di cumolo con altre risorse percepite da altri enti per lo stesso titolo.

7. Il Settore regionale competente procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, fatti salvi gli ulteriori termini connessi ad eventuali richieste di integrazione e/o ai necessari controlli amministrativi.

Art. 5

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026, con riferimento alla completa realizzazione di tutte le attività previste.
2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

Art. 6

Modalità di sottoscrizione e di pubblicazione dell'Accordo

1. L'Accordo è sottoscritto digitalmente da tutti i firmatari ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della L. 241/90 ed è pubblicata sui siti web istituzionali ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 7

Referenti dell'Accordo

Referenti del presente Accordo sono per l'Università prof. Giovanni Dinelli, per la Regione Avv. Vittorio Elio Manducadel Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;

I referenti hanno funzioni tecnico operative per l'attuazione e la promozione del presente Accordo e per la verifica periodica dell'andamento e della realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

Le attività oggetto del presente Accordo devono essere svolte in stretto e costante coordinamento con il funzionario regionale competente.

Art. 8

Copertura assicurativa

1. Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. Le Università garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9

Recesso e controversie

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Il recesso o la

risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla Parte di Accordo già eseguito.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Art. 10

Utilizzo dei Risultati

1. I risultati delle attività svolte, oggetto del presente Accordo, sono utilizzabili dall' Università e dalla Regione.
2. L'Università comunica alla Regione in quali circostanze intende avvalersi dei risultati delle attività.
3. Gli autori dovranno citare i termini essenziali dell'Accordo in caso di pubblicazioni scientifiche o presentazioni a convegni dei risultati derivanti dal presente Accordo.

Art. 11

Protezione dei dati personali

1. Per l'adempimento del presente accordo non è previsto il trattamento di dati personali.

Art. 12

Registrazione e oneri fiscali

1. Il presente Accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 642/1972, sono a carico dell'Università, che vi assolverà in modalità virtuale.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Accordo si applicano le norme del Codice civile in quanto compatibili.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna	Per ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna
Il Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura	Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari
Dr. Vittorio Elio Manduca	Dr. Giovanni Dinelli
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)